



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 febbraio 2012 (17.02)
(OR. en)**

6436/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0438 (COD)**

**MAP 12
MI 91
CODEC 364**

NOTA

del:	Segretariato generale/presidenza
al:	Consiglio
Oggetto:	Pacchetto appalti pubblici: proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (<i>Deliberazione legislativa</i>) - Dibattito orientativo

I. INTRODUZIONE

Il 21 dicembre 2011 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di direttiva sugli appalti pubblici¹ unitamente a una proposta di direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali² e a una proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione³.

Questo pacchetto è volto a modernizzare le norme in materia di appalti pubblici aumentando l'efficacia della spesa pubblica e riducendo i costi delle operazioni per le amministrazioni pubbliche e le imprese private. Si conseguirebbe tale risultato rendendo più flessibili e semplici le norme in materia di appalti pubblici e, consentendo, d'altro canto, un uso migliore degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali comuni.

¹ doc. 18966/11 MAP 10 MI 686

² doc. 18964/11 MAP 9 MI 685

³ doc. 18960/11 MAP 8 MI 684

II. SITUAZIONE ATTUALE

Il Gruppo "Appalti pubblici", riunitosi il 17 e 23 gennaio e il 1°, 9 e 10 febbraio 2012, ha esaminato principalmente la proposta di direttiva sugli appalti pubblici.

Sulla base di tali discussioni, la presidenza ritiene che sulle questioni inerenti a "flessibilità e dialogo" e "regole meno vincolanti per taluni servizi" si debba riferire al Consiglio onde avere un orientamento per i lavori futuri su questa proposta.

Nella riunione del 15 febbraio il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha preso nota del documento di riflessione redatto dalla presidenza contenente i quesiti sulle due questioni sopra menzionate di cui al doc. 6268/12.

III. CONCLUSIONI

Si invita il Consiglio "Competitività", nella prossima sessione del 20 e 21 febbraio, a tenere un dibattito orientativo sulla base dei quesiti che figurano nell'allegato della presente nota.

Quesiti per la sessione del Consiglio "Competitività" del 20 e 21 febbraio 2012**1. Flessibilità e dialogo**

Dalla consultazione del Libro verde sulla modernizzazione delle direttive in materia di appalti pubblici emerge un ampio sostegno delle parti interessate a ridurre il livello di dettaglio delle norme in materia di appalti pubblici e a consentire un uso meno restrittivo o completo del negoziato prima della pubblicazione del bando di gara. Un accesso più ampio alla procedura potrebbe promuovere il dialogo tra enti aggiudicatori e potenziali fornitori e incentivare acquisti pubblici migliori e innovativi. Esso potrebbe inoltre contribuire ad adeguare meglio gli acquisti alle esigenze pubbliche e alle limitazioni di bilancio. Nel contempo, le parti interessate riconoscono che un maggior uso del negoziato presenta un rischio per la trasparenza, la parità di trattamento nonché per procedure eque e obiettive.

Rispetto alla direttiva vigente, la Commissione propone di ampliare l'elenco dei casi in cui gli Stati membri possono prendere in considerazione la procedura negoziata. Dalle discussioni iniziali nell'ambito del Gruppo "Appalti pubblici" è chiaramente emerso che varie delegazioni intendono andare oltre la proposta della Commissione. Il Servizio giuridico del Consiglio ha analizzato le possibilità di un accesso più ampio alla procedura negoziata e ha espresso il parere che la base giuridica della proposta non prevede un accesso libero alla procedura se non esiste alcuna prova che ciò migliorerebbe il funzionamento del mercato interno.

I ministri sono invitati a pronunciarsi sui seguenti quesiti:

La proposta della Commissione prevede per gli enti aggiudicatori un accesso sufficiente alla procedura competitiva con negoziato? In caso negativo, l'accesso dovrebbe essere più libero possibile? In che modo è possibile garantire che una maggiore flessibilità non si traduca in una disparità di trattamento?

2. Regole meno vincolanti per taluni servizi

Le norme europee in materia di appalti pubblici non obbligano gli Stati membri a esternalizzare l'esecuzione di servizi. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici, qualora decidano di esternalizzare i servizi, devono conformarsi alle norme UE.

La direttiva vigente opera una distinzione tra servizi A e servizi B. Mentre i servizi A sono soggetti integralmente alle procedure previste dalla direttiva, l'aggiudicazione degli appalti per i servizi B dovrà rispettare unicamente una procedura semplificata nonché i principi generali del trattato, come la parità di trattamento e la trasparenza.

I servizi B comprendono servizi sociali, servizi culturali, servizi sanitari, servizi scolastici, servizi legali, servizi alberghieri e di ristorazione, servizi di sicurezza e taluni servizi di trasporto. Inoltre i servizi che non rientrano chiaramente nella categoria A rientrano automaticamente nella categoria B.

In origine, i servizi B erano esenti dall'insieme delle procedure previste dalla direttiva in base alla presunzione della mancanza di interesse transfrontaliero. Tuttavia, per taluni servizi, per esempio i servizi legali e i servizi alberghieri e di ristorazione, la percentuale di scambi transfrontalieri è considerevolmente superiore alla media dei servizi A.

E' molto meno oneroso per l'amministrazione aggiudicatrice appaltare un contratto per un servizio B piuttosto che per un servizio A. D'altro canto, quando si appaltano servizi B la trasparenza e la competitività potrebbero risentirne, il che potrebbe quindi comportare una discriminazione e costi maggiori. Ciò costituisce un problema soprattutto in periodi di bilanci pubblici rigidi e tassi di crescita stagnanti.

Rispetto alla direttiva vigente, la Commissione propone di abolire la distinzione tra servizi A e servizi B. Quindi il punto di partenza sarebbe che le norme ordinarie si applicano a tutti i servizi a meno che questi non ne siano esenti in maniera specifica. Pertanto, per taluni servizi sociali, culturali, scolastici e sanitari esisterebbe un regime leggero speciale. Se il valore contrattuale di tali servizi supera la soglia di 500 000 EUR, sarebbe d'applicazione il semplice regime di appalto, che richiede solo la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione. Se il valore contrattuale è inferiore alla soglia di 500 000 EUR, non sussistono obblighi procedurali per detti servizi.

I ministri sono invitati a pronunciarsi sui seguenti quesiti:

Ha ragione la Commissione quando propone un regime più leggero per taluni servizi sociali, culturali, scolastici e sanitari? Anche altri servizi dovrebbero beneficiare del regime speciale? La Commissione ha trovato il giusto equilibrio tra promuovere l'efficienza tramite la concorrenza e raggiungere l'obiettivo di norme meno vincolanti per gli appalti pubblici?
